



Regno dei Santi Pietro e Paolo

COSTITUZIONE DEL REGNO DEI SANTI PIETRO E PAOLO

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero dei SS. Apostoli Pietro e Paolo assume la denominazione di Regno dei Santi Pietro e Paolo, con Capitale Stazione Città di Gentilia.

Art. 2

E' sottoposto alla Sovranità del Regno dei Santi Pietro e Paolo il settore antartico compreso tra il Polo Sud ed il 60° Sud di latitudine e contenuto tra longitudine 141° Ovest e la longitudine 150° Ovest.

Art. 3

Nel Territorio Antartico sottoposto alla Sovranità del Regno sono autorizzate soltanto attività pacifiche. Sono vietati tutti i provvedimenti di carattere militare, come l'insediamento di basi, la costruzione di fortificazioni, manovre ed esperimenti di armi di qualsiasi genere. Il Regno non si oppone all'impiego di personale o di materiali per la ricerca scientifica o a qualsiasi altro scopo pacifico di qualsiasi altro Stato.

Art. 4

Il Regno dei Santi Pietro e Paolo, su richiesta delle Alte Parti del Trattato dell'Antartico del 1 dicembre 1959, può impiegare Proprie risorse finanziarie per rendere possibile lo scambio di informazioni concernenti programmi scientifici nell'Antartide, gli scambi di personale scientifico tra spedizioni e stazioni e lo scambio delle osservazioni e dei risultati scientifici.

Art. 5

Il Regno renderà possibile, con ogni mezzo, la cooperazione, nelle relazioni di lavoro, con le Istituzioni e specializzate delle Nazioni Unite e le altre Organizzazioni Internazionali per le quali l'Antartide offre un interesse scientifico o tecnico.

Art. 6

Nel Territorio sottoposto alla Sovranità del Regno dei Santi Pietro e Paolo sono vietate le esplosioni nucleari e l'eliminazione di scorie radioattive.

Art. 7

Il Regno dei Santi Pietro e Paolo prende atto che gli Stati firmatari del Trattato dell'Antartide del 1 dicembre 1959 hanno rinunciato, durante la validità di detto Trattato, a presentare nuove proposte di rivendicazioni territoriali o nuove proposte di estendere precedenti rivendicazioni di Sovranità territoriali o di istituire Diritti di Sovranità su qualsiasi altra parte del Continente Antartico.

Art. 8

L'art. 4 del Trattato dell'Antartide del 1 dicembre 1959 non vincola il Regno dei Santi Pietro e Paolo, in quanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 della Convenzione di Vienna, "un trattato non crea né obblighi né diritti per uno Stato terzo senza il Suo consenso".



Art. 9

Il Consiglio di Governo del Regno dei Santi Pietro e Paolo consente, senza condizioni, agli Osservatori delle Nazioni Unite e delle Parti contraenti del Trattato dell'Antartico di accedere in ogni momento in qualsiasi parte della regione sottoposta alla Sovranità del Regno.

Art. 10

Il Regno dei Santi Pietro e Paolo impegna ad osservare i principi ed il proseguimento delle finalità del Trattato Antartico, in particolare autorizza le misure:

- a) inerenti all'utilizzazione del Territorio del Regno a fini esclusivamente pacifici;
- b) agevolanti la ricerca scientifica nel Territorio del Regno;
- c) facilitanti la cooperazione scientifica internazionale nel Territorio del Regno;
- d) facilitanti l'esercizio dei diritti d'ispezione previsti nell'art. VII dell'attuale Trattato dell'Antartico;
- e) concernenti la protezione e la conservazione della flora e della fauna nel Territorio del Regno.

Art. 11

Nel Regno dei Santi Pietro e Paolo tutte le religioni hanno pari dignità.

Art. 12

Il Regno è neutrale in modo perpetuo, ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e vuole contribuire, in proprio o in concorso con gli altri Organismi Internazionali, ad assicurare la pace e la giustizia fra le Nazioni.

Art. 13

Il Regno dei Santi Pietro e Paolo si richiama ai principi di nobiltà della Cavalleria della Milizia Aurata dei Cavalieri di San Pietro, Collegio (Ordine) costituito da Papa Leone X con Bolla del 30 aprile 1520, e dei Cavalieri di San Paolo, Collegio (Ordine) costituito da Papa Paolo III con Bolla del 20 luglio 1540.

Art. 14

Il Regno dei Santi Pietro e Paolo vuole affermare e diffondere le virtù della carità e della fratellanza, esercitando senza distinzione di religione, di razza, di provenienza e di età, le opere di misericordia verso gli ammalati ed i bisognosi.

Art. 15

Le Funzioni Legislativa, Esecutiva e Giudiziaria sono esercitate nei modi e nei termini stabiliti dalla presente Costituzione.

Art. 16

Il Regno dei Santi Pietro e Paolo esercita tutte le attività necessarie o utili per il conseguimento dei Propri fini, anche nel campo ospedaliero, inclusa l'assistenza sociale e sanitaria, in tutti gli Stati, possibilmente in virtù di Convenzioni Internazionali.

Art. 17

Il Re, sentito il parere del Consiglio di Governo, può compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie o utili per il conseguimento dei fini dello Stato.

Art. 18

Il Regno ha una Sede Amministrativa in Lugano, Canton Ticino, Confederazione Svizzera, c/o Medigest SA, via Greina n.2.



Art. 19

Il Consiglio di Governo, su proposta del Re, può istituire Uffici di Rappresentanza o di Corrispondenza in ogni parte del mondo. Il Regno ha Diritto di Legazione attiva e passiva, secondo le regole generali del Diritto Internazionale. In senso Ecclesiastico tale Diritto, oltre al ricevimento e all'invio di Diplomatici Propri, si estende all'invio ed al ricevimento di Legati alle varie Autorità Religione e senza interferenze dell'Autorità Civile.

Art. 20

Il Re nomina l'Assistente Ecclesiastico del Regno dei Santi Pietro e Paolo con il compito di promuovere gli interessi spirituali dei Cittadini del Regno e di curare i rapporti tra il Regno e la Chiesa.

Art. 21

Il Regno dei Santi Pietro e Paolo, la Santa Sede e gli altri Stati sono ciascuno nell'ambito del Proprio ordinamento Indipendenti e Sovrani. I loro rapporti sono regolati da apposite convenzioni.

Art. 22

Lo Stato è diviso in Circoscrizione rette da Funzionari nominati dal Re con Regio Decreto. Le Circoscrizioni sono suddivise in Baronie, Contee, Marchesate, Ducati, Principati.

Art. 23

Sono fonti del Diritto del Regno dei Santi Pietro e Paolo:

- La Costituzione;
- I Provvedimenti Legislativi;
- I Codici;
- Gli Accordi Internazionali;
- Le Consuetudini.

Art. 24

La Bandiera del Regno è formata da una Croce ottagonale d'oro con al centro l'effigie dei Santi Pietro e Paolo, con la scritta in circolo del nome completo del Regno, su fondo bianco bordato d'oro. Lo Stemma del Regno è una Croce ottagonale d'oro con al centro l'effigie dei Santi Pietro e Paolo.

Art. 25

La lingua ufficiale del Regno è la lingua italiana.

TITOLO II I CITTADINI DEL REGNO

Art. 26

La Cittadinanza del Regno dei Santi Pietro e Paolo è concessa esclusivamente dal Re con Decreto Legislativo avente forza di Legge.

Art. 27

1-La Cittadinanza è concessa alle persone fisiche che ne fanno richiesta, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato negli ultimi cinque anni. Tutti i Cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti la Legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religioni, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.



2-La libertà personale è inviolabile.

3-Nell'ambito del Regno, salvo diversa disposizione costituzionale, non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale. Le limitazioni all'esercizio dei Diritti dei Cittadini del Regno sono previste dalla Legge.

4-Nell'ambito del Regno sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

5-Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione.

6-Il Re, nei casi gravi ed urgenti, può sospendere fino a sentenza definitiva, con Regio Decreto motivato, l'esercizio dei Diritti di Cittadinanza.

TITOLO III IL RE

Art. 28

Il Re è il Capo dello Stato, simbolo della Sua unità e continuità. Egli è arbitro e regolatore del funzionamento corretto delle Istituzioni. Al Re spettano prerogative ed onori sovrani.

Il Suo Titolo è Re del Regno dei Santi Pietro e Paolo, con il trattamento di Maestà, e potrà utilizzare gli altri Titoli che spettano alla Corona.

Art. 29

Il Re assume la più alta rappresentanza nelle relazioni internazionali ed esercita le Funzioni previste espressamente dalla Costituzione e dalle Leggi.

Art. 30

Al Re legittimamente spettano le Prerogative Sovrane connesse allo Jus Imperii, allo Jus Gladii, allo Jus Majestatis ed allo Jus Honorum, con facoltà di concedere, di rinnovare, di riconoscere Stemmi Gentilizi, Titoli Onorifici e Cavallereschi, Titoli Nobiliari, con o senza predicato, trasmissibili e non di Principe, di Duca, di Marchese, di Conte, di Visconte, di Barone, di Lord, di Signore, di Nobile e di Patrizio. Il trattamento di Don e di Donna spetta ai soli Titoli di Principe e di Duca su concessione del Re.

Art. 31

Al Re spetta la firma e la rappresentanza legale del Regno di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

Art. 32

La Persona del Re è inviolabile e non è soggetta a responsabilità.

Art. 33

Ogni Atto del Re, tranne quelli motu proprio, è controfirmato dal Ministro proponente.

Art. 34

Il Re non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle Sue funzioni, tranne che per alto tradimento. In tal caso è messo in stato di accusa dal Senato del Regno.



Art. 35

La Corona del Regno dei Santi Pietro e Paolo è ereditaria nei successori di Sua Maestà Don Marcello Gentile, Principe di San Pietro nato in Monteforte Irpino (Av) il 14 aprile 1955.

Sua Maestà Don Marcello Gentile assume il Nome Dinastico di Marcello Maria I. Tutti i Successori al Trono debbono aggiungere al Proprio nome quello di Maria, Madre di Gesù Cristo.

Art. 36

1-La Successione al Trono seguirà l'ordine regolare di primogenitura e rappresentanza, sempre con preferenza per la linea anteriore rispetto alle linee posteriori; nella stessa linea, per il grado più vicino rispetto al grado più lontano; nello stesso grado, per il maschio rispetto alla femmina, e nello stesso per la persona maggiore di età rispetto a quella minore.

2-Il Principe Ereditario del Regno ha il Titolo di Principe dei Santi Pietro e Paolo, con il trattamento di Altezza Reale.

3-Estinte tutte le linee legittimate della Costituzione, il Senato del Regno provvede ad eleggere la nuova Dinastia.

4-Il Re è maggiorenne al compimento del ventunesimo anno di età.

5-La carica di Re è a vita.

6-Coloro che avendo diritto alla Successione al Trono abbiano contratto matrimonio contro l'espressa proibizione del Re o del Senato del Regno, resteranno esclusi dalla Successione per sé e per i propri discendenti.

7-La Consorte del Re ha il titolo di Regina, con il trattamento di Maestà .

Art. 37

La Regina ed il Principe Ereditario non possono assumere Funzioni Costituzionali, salvo decisioni diversa del Re.

Art. 38

Il Re, prima di esercitare le Sue Funzioni, presta il seguente Giuramento: "Noi ... solennemente promettiamo e giuriamo su questo Sacratissimo Legno della Croce e su questi Santi Evangeli di Dio di osservare fedelmente e lealmente la Costituzione del Regno dei Santi Pietro e Paolo e di reggere coscienziosamente tutta l'attività del Regno. Chiedo a Dio Onnipotente di sostenermi o di punirmi se dovessi tradire la Sua Volontà o la Costituzione".

Art. 39

L'Ufficio del Re è incompatibile con qualsiasi altra carica. Le Funzioni del Re, in ogni caso che Egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato del Regno. In caso di impedimento permanente o di morte o di abdicazione del Re, il Principe Ereditario succede di diritto al Trono.

Art. 40

1-Se il Re è minorenni, il Padre o la Madre del Re e, in loro mancanza, il parente maggiorenne più prossimo a succedere alla Corona, secondo l'ordine stabilito dalla Costituzione assumerà l'immediato esercizio della Reggenza e la eserciterà per tutto il tempo della minore età del Re.

2-Se il Re dovesse diventare incapace all'esercizio della Sua autorità e tale inabilità fosse riconosciuta dal Senato del Regno, entrerebbe nell'immediato esercizio della Reggenza il Principe Ereditario della Corona, se maggiorenne. Altrimenti si procederebbe nel modo previsto nel comma precedente, finché il Principe Ereditario non raggiunga la maggiore età.

3-Se non ci fosse alcuna persona avente titolo alla Reggenza provvederebbe alla nomina il Senato del Regno, attribuendone l'esercizio a tre o a cinque persone.

4-Per esercitare la Reggenza è necessario essere maggiorenne.

5-La Reggenza sarà esercitata in nome del Re.

6-Sarà Tutore del Re minorenni la persona nominata dal Senato del Regno.

Art. 41

Il Re, sentito il parere del Presidente del Senato del Regno, può sciogliere tale Organismo. Il potere dell'Organismo sciolto è prorogato fino alla Sua ricostituzione.



TITOLO IV IL SENATO DEL REGNO

Art. 42

- 1-L'esercizio della Funzione Legislativa spetta al Senato del Regno.
- 2-Il Senato del Regno è composto da dodici componenti, di cui otto nominati da Re e quattro eletti dai Cittadini nei modi e nei termini stabiliti da una apposita Disposizione Legislativa.
- 3-Il Re nomina il Presidente del Senato del Regno, il Vice-Presidente ed il Segretario.
- 4-Il Re può concedere la nomina di Senatore a vita a coloro che si sono resi noti per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
- 5-Sono eleggibili o nominabili Senatori i Cittadini del Regno che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età.

Art.43

Il Senato del Regno autorizza con Legge la rettifica dei Trattati Internazionali.

Art. 44

Il Senato del Regno approva entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio il bilancio ed il rendiconto consuntivo presentato dal Consiglio di Governo. Ogni Legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Art. 45

- 1-L'esercizio della Funzione Legislativa non può essere delegato al Consiglio di Governo del Regno, se non per materie determinate per un tempo limitato e per oggetti definiti.
- 2-Il Senato del Regno può approvare a maggioranza una sfiducia sull'operato dei singoli Ministri ed inviarla al Re per le opportune decisioni.

Art. 46

- 1-Le Leggi sono promulgate dal Re entro un mese dall'approvazione.
- 2-Se il Senato del Regno a maggioranza ne dichiara l'urgenza, la Legge può essere promulgata nel termine da esso stabilito.
- 3-Le Leggi devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del Regno dei Santi Pietro e Paolo ed entrano in vigore l'ottavo giorno successivo alla loro pubblicazione.

Art. 47

Il Re, prima di promulgare la Legge, può chiedere al Senato del Regno una nuova deliberazione.

Art. 48

Il Senato del Regno può disporre, su autorizzazione o su richiesta del Re, inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo il Senato del Regno nomina tra i propri componenti una commissione determinandone il numero ed il relativo regolamento.

TITOLO V IL CONSIGLIO DI GOVERNO

Art. 49

1-Il Governo del Regno è presieduto dal Re e composto dal Ministro del Tesoro, dal Ministro ai Rapporti con le Istituzioni del Regno, dal Ministro alla Solidarietà, dal Ministro agli Affari Esteri, dal Ministro agli Affari Interni e dal Ministro alla Sanità.



2-Il Re, con Regio Decreto, può nominare un numero indefinito di Ministri senza portafoglio o istituire nuovi Dicasteri.

3-Il Re e gli altri Ministri costituiscono il Consiglio di Governo.

4-Il Re nomina e revoca i Ministri.

5-I Ministri prima di assumere le Funzioni di Governo prestano giuramento nelle Mani del Re.

6-La Legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio di Governo, le attribuzioni e le organizzazioni dei Dicasteri.

7-Il Consiglio di Governo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Regno, senza eccezioni di sorta, e ha facoltà di compiere, previo parere favorevole del Re, tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi dello Stato, esclusi quelli che la Costituzione in modo tassativo riserva al Senato del Regno o alla Corte dei Conti o alla Corte Costituzionale.

8-Il Consiglio di Governo, previo parere favorevole del Re, ha la facoltà di acquistare, vendere e permutare mobili ed immobili; contrarre mutui garantendoli con ipoteca sui beni dello Stato; acconsentire cancellazioni ed annotamenti ipotecari; rinunciare ad ipoteche legali ed esonerare i conservatori dei registri immobiliari da responsabilità; transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori; aprire o chiudere conti bancari o finanziari e compiere qualsiasi operazione presso banche o società finanziarie.

9-Il Re, sentito il parere del Consiglio di Governo, ha facoltà di nominare Direttori nonché Procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti.

Art. 50

I Decreti Reali di concessione o di revoca di Titoli Nobiliari o delle Onorificenze non debbono essere convertiti in Legge e non debbono essere controfirmati, in quanto rientrano nella esclusiva Fons Honorum del Re.

Art. 51

1-Il Re emana i Regi Decreti deliberati dal Consiglio di Governo.

2-I Regi Decreti deliberati dal Consiglio di Governo dovranno essere convertiti in Legge entro un anno dalla loro emanazione.

Art. 52

I Ministri, salvo decisione diversa del Re, durano in carica cinque anni.

Art. 53

Il Re dirige la politica generale del Consiglio di Governo, promuove e coordina l'attività dei Ministri.

TITOLO VI LA CORTE DEI CONTI

Art. 54

La Corte dei Conti vigila e controlla le spese dell'intero patrimonio del Regno. Essa è anche organo di consulenza del Re o del Ministro del Tesoro.

Art. 55

1-La Corte dei Conti è composta da un Presidente, da un Vice-Presidente e da cinque Componenti.

2-I Membri della Corte dei Conti sono nominati dal Re.

Art. 56

1-I Componenti della Corte dei Conti debbono avere una preparazione nelle Discipline Giuridiche, in quelle Economiche e Finanziarie.

2-Essi durano in carica cinque anni.

3-Nei casi di irregolare gestione della Corte o di palese incompetenza dei suoi Membri, il Re con Regio Decreto, sentito il parere del Consiglio di Governo, può revocare i singoli Membri o l'intero Collegio.



TITOLO VII LA CORTE COSTITUZIONALE DEL REGNO

Art. 57

La Corte Costituzionale del Regno giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle Leggi e sulle accuse promosse contro il Re ed i Ministri.

Art. 58

- 1-La Corte Costituzionale del Regno è composta da nove Membri nominati per due terzi dal Re e per un terzo dal Senato del Regno.
- 2-Nei casi di irregolare gestione della Corte o di palese incompetenza dei suoi Membri, il Re con Regio Decreto, sentito il parere del Consiglio di Governo può revocare i singoli Membri o l'intero Collegio.
- 3-Tale potere non può essere esercitato dal Re nei casi in cui è sottoposto ad accusa parlamentare.
- 4-I Giudici della Corte Costituzionale del Regno sono scelti fra i Giudici Ordinari, fra i Professori Universitari esperti in Materie Giuridiche e fra gli Avvocati.
- 5-I Giudici Costituzionali durano in carica cinque anni.
- 6-Il Presidente della Corte Costituzionale del Regno è nominato dal Re.
- 7-Il Vice-Presidente ed il Segretario sono eletti a maggioranza assoluta.

TITOLO VIII GLI UFFICI DEL REGNO

Art. 59

- 1-Gli Uffici del Regno sono organizzati secondo disposizioni di Legge.
- 2-Nell'Ordinamento degli Uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità dei propri dipendenti e funzionari.

TITOLO IX LA MAGISTRATURA

Art. 60

- 1-La Giustizia è amministrata in nome di Sua Maestà il Re.
- 2-I Giudici sono soggetti alla Legge.
- 3-Il Consiglio Supremo della Magistratura del Regno, costituito nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge, è presieduto dal Re.

TITOLO X L'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

Art. 61

Le cause di competenza del Foro Ecclesiastico possono essere sottoposte dalle parti interessate ai Tribunali Ecclesiastici Ordinari, a norma del Codice di Diritto Canonico. Dette sentenze per avere esecuzione nel Territorio del Regno debbono essere deliberate da un Tribunale del Regno dei Santi Pietro e Paolo.



Art. 62

Per le cause di competenza del Foro Laicale tra persone fisiche e giuridiche del Regno e nei confronti dei terzi, la Funzione Giurisdizionale è esercitata dai Regi Tribunali, a norma dei Codici o delle Leggi del Regno dei Santi Pietro e Paolo.

Art. 63

Il Re, in accordo con il Consiglio di Governo, nomina i Presidenti, i Giuridici ed i Cancellieri dei Regi Tribunali ed il Procuratore del Re.

Art. 64

Il Procuratore del Re è un Pubblico Ministero, che cura i pubblici interessi del Regno avanti l'Autorità Giudiziaria, e gode delle garanzie stabilite nei Suoi riguardi dalle norme sull'Ordinamento Giudiziario del Regno.

Art. 65

I Giudici dei Regi Tribunali sono scelti fra i Cittadini del Regno particolarmente esperti in Diritto e possono essere revocati nei casi stabiliti dalla Legge. Durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

Art. 66

L'Ordinamento Giudiziario e la procedura innanzi i Regi Tribunali sono regolati dai Codici dello Stato.

TITOLO XI REVISIONE DELLA COSTITUZIONE

Art. 67

1-Le Leggi di revisione della Costituzione e le altre Leggi di natura costituzionale possono essere modificate dal Senato del Regno con una maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

2-Sulle modifiche costituzionali, il Re può esercitare il Suo Diritto di Veto.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

I-I Consiglieri di Stato dell'ex Sovrano Militare Ordine Ospedaliero dei SS. Apostoli Pietro e Paolo, in carica il giorno della promulgazione della presente Costituzione, assumono la qualifica di Senatori e compongono il primo Senato del Regno.

II-Il Consigliere di Stato Francesco Paris Gentile, al momento della promulgazione della presente Costituzione, assume la Presidenza del Senato del Regno.

III-Il Consigliere di Stato Vincenzo Ferraro, al momento della promulgazione della presente Costituzione, assume le funzioni di Segretario del Senato del Regno.

IV-Ai Senatori Gennaro Ciletti, Alberto de Cristoforo, Vincenzo Ferraro, Francesco Paris Gentile, Vito Gentile e Roberto Grassi è concesso a vita il titolo di Lord.

V-Il primo bilancio del Regno si chiude il 31 dicembre del 2012.

VI-Il primo rendiconto consuntivo deve essere presentato dal Ministro del Tesoro del Senato del Regno entro sei mesi dalla chiusura del primo bilancio.



VII-La Corte dei Conti deve essere costituita entro il 31 dicembre del 2013.

VIII-La Corte Costituzionale deve essere costituita entro cinque anni dalla data di promulgazione della Costituzione del Regno.

IX-Fino all'entrata in vigore dei Codici del Regno si fa riferimento ai Codici della Confederazione Svizzera.

X-I Cavaliere di Giustizia, i Cavalieri e le Dame di Onore e Devozione, i Cavalieri e le Dame di Grazia Magistrale ed i Lords dell'ex Sovrano Militare Ordine Ospedaliero dei SS. Apostoli Pietro e Paolo conservano a vita le Loro qualifiche.

XI-L'Ordine al Merito del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero dei SS. Apostoli Pietro e Paolo assume la denominazione di Ordine al Merito del Regno di San Pietro e Paolo. Il Re è autorizzato a promulgare lo Statuto dell'Ordine al Merito.

XII-Gli Insigniti dell'Ordine al Merito del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero dei SS. Apostoli Pietro e Paolo, conservano a vita le Loro qualifiche.

XIII-Con l'entrata in vigore della Costituzione, il Gran Maestro del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero dei SS. Apostoli Pietro e Paolo esercita le attribuzioni di Re e ne assume il Titolo, con il trattamento di Maestà.

XIV-La Legge Costituzionale n. 1/2011 sulla trasformazione del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero dei SS. Apostoli Pietro e Paolo in Regno dei Santi Pietro e Paolo e la Legge Costituzionale n. 2/2011 devono essere promulgate, in Svizzera, entro trenta giorni dalla loro approvazione.

XV-La Costituzione del Regno dei Santi Pietro e Paolo entra in vigore lo stesso giorno della sua promulgazione.



Sua Maesta'
Don Marcello Maria Primo
Re
del Regno dei Santi Pietro e Paolo
Principe di San Pietro

+